



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA CONTABILE

UFFICIO UFF. PERSONALE

Numero 65 del 10-11-25

Reg. generale 463

**Oggetto: Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M.
Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 11 del 19/05/2025 di attribuzione di incarico di E.Q. Area Finanziaria;

Premesso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 1 in data 14/02/2025, esecutiva, è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificata 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 14/02/2025, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;
- con delibera di Giunta Comunale n.25 in data 08/04/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;
- con delibera di Giunta Comunale n.21 in data 17/03/2025, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2025-2027;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020, avente ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale “Il presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”.

Richiamati, in particolare:

- l'art. 4 del decreto ministeriale citato, che individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti (Tabella 1 del DM) e stabilisce, al comma 2, che “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;
- l'art. 6, comma 1, del medesimo DM, in base al quale “I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento”;

- i successivi commi 2 e 3, dell'art. 6 sopra richiamato, in base ai quali *“A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.*

3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”.

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Sant'Anna Arresi appartiene alla fascia demografica C (popolazione al **31.12.2024**: n.2665 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27.60% **(A)**;
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,60% **(B)**;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2022-2024 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2024, il rapporto effettivo è pari al 17,61%, inferiore al valore della soglia di virtuosità del 27,60%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del medesimo DM, *possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale*

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Richiamato l'art.7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020, che dispone:

“1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli art.4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296.”

Dato atto che il limite di spesa di personale per il Comune di Sant'Anna Arresi sull'impegnato 2011-2013, ai sensi del sopra citato art.1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è certificato in €.923.350,30,

Visto il prospetto: All. 1): *CALCOLO_SOGLIA_RGS_2026*;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto l' art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020 e smi;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di rilevare che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il rapporto effettivo è pari al 17,61%, e il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel **2026**, al Comune di Sant'Anna Arresi è pari al valore della soglia di virtuosità (A) 27,60%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);
- 2) di dichiarare pertanto che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno **2026** è pari a € 1.367.229,67, come risulta dal prospetto All. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il limite di spesa di personale per il Comune di Sant'Anna Arresi sull'impegnato 2011-2013, ai sensi del sopra citato art.1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è certificato in €.923.350,30, e le eventuali nuove assunzioni svolte sulla base del principio di sostenibilità finanziaria sono in deroga;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la dipendente Rag. Rita Cogotti;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio esprime Parere Favorevole sulla proposta in oggetto attestante la **Regolarità Tecnica**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cogotti Rita

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cogotti Rita

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO		
		2026		
		ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre		2025	2.665	C
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2024	872.297,38 €	(I)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	4.517.830,22 €	
		2023	6.021.930,63 €	
		2024	6.607.747,53 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			5.715.836,13 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2024	761.851,81 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	4.953.984,32 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		17,61%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	495.002,29 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	1.367.299,67 €	
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo		2026	(g)	27,60%
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2026	(h)	1.367.299,67 €

OK